

# **Avv. SERGIO ALGIERI**

*Patrocinante in Cassazione*

**Via P. Calamandrei, 10 – 87041 Acri (CS)**

**Tel/fax 0984.915027 – Cell. 339.2804673**

**E-mail [avvocatoalgeri@virgilio.it](mailto:avvocatoalgeri@virgilio.it) – PEC [avv.sergioalgeri@pec.giuffre.it](mailto:avv.sergioalgeri@pec.giuffre.it)**

**Tribunale Ordinario di Catanzaro**

**Sezione Lavoro**

**RICORSO EX ART. 700 CPC**

**(CON ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 CPC)**

Nell'interesse di **MINISCI Simona** - nata ad Acri (CS) il 04/03/1984 ed ivi residente alla c/da Serralunga n. 174 (cod fisc MNSSMN84C44A053Q), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto, dall'**Avv. SERGIO ALGIERI** (LGRSRG69B11A053K), del foro di Cosenza, presso il cui Studio in Acri (CS) alla Via P. Calamandrei n. 10 elegge domicilio (e al cui numero di fax 0984.915027 e/o indirizzo PEC [avv.sergioalgeri@pec.giuffre.it](mailto:avv.sergioalgeri@pec.giuffre.it) si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria) **- ricorrente**

**Contro**

**-Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro ([ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it))

**-Ministero dell'Istruzione – Ambito Territoriale di Cosenza**, in *p.r.l.p.t.*, con sede a Cosenza alla Via Romualdo Montagna n. 13 ([uspcs@postacert.istruzione.it](mailto:uspcs@postacert.istruzione.it))

**- resistenti**

## **e nei confronti**

-di tutti i docenti controinteressati inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per l'a.s. 2022/2023 cdc B012 della provincia di Cosenza;

-dei docenti controinteressati inseriti nella GAE e nelle GPS I e II Fascia della Provincia di Cosenza – cdc B012 - che hanno ottenuto (e/o aspirano ad ottenere) incarichi a tempo determinato (anche di spezzoni) sulla cdc B012 nella provincia di Cosenza per l'a.s. 2022/2023;

-dei docenti, controinteressati, a tempo indeterminato sulla cdc B012 in servizio in Istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza e che hanno ottenuto (giusta argomentazioni di cui al presente ricorso) **ore aggiuntive** sull'orario normale (di 18 ore settimanali) con provvedimento del proprio Dirigente Scolastico, di conferimento di spezzoni orari sulla cdc B012 risultanti dall'organico di diritto pubblicato dall'AT di Cosenza in data 27/04/2022,

**per tutti i quali si chiede di essere autorizzato, ex art. 151 cpc, alla notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali (sito Ministero dell'Istruzione nonché sito dell'AT di Cosenza) con emissione di decreto steso in calce al presente ricorso** **- controinteressati**



**OGGETTO: Mancata assegnazione provvisoria a.s. 2022/2023 docente Scuola secondaria II grado**

**Premesso**

La prof.ssa **MINISCI Simona** è docente di ruolo (sin dall'a.s. 2017/2018 – **doc. 1**, dopo aver lavorato con contratti a termine sin dal 2003 – **doc. 2**) di Scuola Secondaria di II grado, **cdc B012** (Laboratorio di Scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche) con titolarità nella provincia di Catanzaro (**IS 'Enzo Ferrari' di Chiaravalle Centrale – infra doc. 1\_a – 9 - 11**) e rimasta in assegnazione provvisoria, nell'a.s. 2021/2022, presso l'IPSS-ITAS '**Nitti – da Vinci**' di Cosenza (**doc. 1\_a**).

Nonostante abbia presentato domanda di trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2022/2023 nella provincia di Cosenza (**doc. 3**) non ha ottenuto la chiesta mobilità (**doc. 3\_a**).

Sicché, con le modalità e nei termini previsti dalla Nota Ministeriale n. 23439 del 17/06/2022 (**doc. 8**) ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/2023 (**doc 4**).

Nella domanda - alla quale ha allegato la dichiarazione di essere coniugata nonché **madre di due figli minori di anni 6** (il secondogenito è di appena 3 anni – **doc. 21**) - ha espresso le seguenti preferenze:

- **quanto alle sedi:** Comune di Acri – Distretto 016 – **IIS 'IPSS-ITAS' NITTI-da Vinci di Cosenza** – Distretto 015 – Comune di Rende – Comune di Castrolibero – Comune di Corigliano-Rossano – Comune di Castrovillari – Comune di Cariati – Comune di Paola – Provincia di Cosenza
- **quanto alla tipologia di posto:** oltre che per cattedre orario interne (in una delle predette sedi) ha manifestato la disponibilità anche per *'posti derivanti dalla somma di spezzoni'* (cfr. casella 22 della domanda), *'corsi di istruzione per adulti'* (cfr. casella 23 della domanda), *'cattedre articolate su più scuole, anche di comuni diversi'* (cfr. casella 24 della domanda);
- **precedenza in qualità di avente figlio di età inferiore ai 6 anni** (cfr. casella 9 della domanda).

In data 21 luglio 2022 l'AT di Cosenza ha pubblicato la graduatoria provvisoria per la mobilità annuale (anche per la riferita classe di concorso – **doc. 9**) e la ricorrente è risultata collocata alla posizione n. 5 con il **punteggio di 13 (il più alto in graduatoria)**



nel Comune di ricongiungimento (preceduta da altre n. 4 docenti con punteggio inferiore ma con titolo di precedenza).

Stante ciò, in data 22 luglio 2022 è stata inoltrata all'Ufficio Scolastico di Cosenza reclamo e contestuale istanza di accesso agli atti ex legge 241/1990 (**doc. 10**) con cui è stato chiesto di conoscere il titolo di precedenza allegato dalle docenti in posizione peggiore in graduatoria, senza ottenere, però, alcun riscontro.

In data 29 luglio 2022 l'AT di Cosenza ha provveduto alla pubblicazione della graduatoria definitiva per le assegnazioni provvisorie a.s. 2022/2023 (**doc. 11**) e, quanto alla ricorrente, è stata confermata la posizione di cui sopra (ossia, posizione n. 5 con punti 13 per il Comune di ricongiungimento).

In data 18 agosto 2022 sono stati pubblicati gli esiti della mobilità annuale (**doc. 14**) e la ricorrente - **madre di due figli minori rispettivamente di anni 3 e di anni 6 (doc. 21)** - non ha ottenuto la chiesta assegnazione provvisoria.

In particolare, gli esiti delle operazioni per la cdc B012 sono stati i seguenti (con riferimento a n. 4 docenti che precedono la ricorrente in graduatoria):

- 1) **CAPALBO Loredana Patrizia**, con precedenza e punti n. 12, ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'IPSS-ITAS 'Nitti' di Cosenza;
- 2) **IULIANO Francesca**, con precedenza e punti 6, non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria;
- 3) **PALMIERI Adelina**, con precedenza e punti 6, non ha ottenuto l'assegnazione provvisoria;
- 4) **DI CICCIO Maria Concetta**, con precedenza e punti 6, ha ottenuto l'assegnazione provvisoria sul sostegno.

Avverso il riferito esito è stato proposto, in data 23 agosto 2022, il seguente reclamo (**doc. 15**):

“La presente in nome e per conto della docente **MINISCI Simona**, la quale me ne ha conferito mandato, per esporre quanto segue.

Premesso

- la mia assistita è docente di Scuola Secondaria di II grado CI B012 con titolarità nella provincia di Catanzaro (IS 'Enzo Ferrari' Chiaravalle Centrale) ed attualmente in assegnazione provvisoria, fino al 31/08/2022, presso l'IPSS- ITAS 'Leonardo da Vinci- Nitti' di Cosenza;

- nei termini previsti ha presentato domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/2023;



- in data 29/07/2022 codesto Ufficio ha pubblicato le graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie relative all'a.s. 2022/2023;

- dalla graduatoria relativa alla suddetta classe di concorso la mia assistita risulta collocata alla posizione n. 5, con **punti 13** nel Comune di ricongiungimento;

- In data 18 agosto 2022 sono stati pubblicati gli esiti della mobilità annuale e la mia assistita - **madre di due figli minori rispettivamente di anni 3 e di anni 6** – non ha ottenuto la richiesta assegnazione provvisoria;

- i n. 4 docenti che precedono la docente Minisci nella predetta graduatoria, **TUTTI con punteggio inferiore rispetto a quello della or qui rappresentata**, risulterebbero titolari di precedenza in forza della quale hanno ottenuto una posizione peggiore;

Tanto premesso, è interesse della mia assistita ottenere l'assegnazione provvisoria (soprattutto ai fini dell'accudimento dei propri figli minori e, quindi, a tutela del loro equilibrio psico-fisico), facendo seguito al reclamo proposto in data 22 luglio u.s. (rimasto, oltretutto, senza riscontro!) con la presente, nel proporre formale reclamo avverso gli esiti della mobilità annuale (con richiesta di riesame della posizione della or qui rappresentata) si chiede:

**1)** ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, di conoscere/avere copia del titolo di precedenza allegato dalle docenti che precedono in graduatoria la mia assistita; tanto al fine di tutelare la propria posizione, eventualmente anche in sede giudiziaria.

**2)** comunque, l'assegnazione provvisoria della docente Minisci Simona per l'a.s. 2022/2023 sulle seguenti Istituzioni scolastiche (**ove risultano, per quel che è dato sapere, spezzoni orario disponibili nell'organico di diritto**):

**a. n. 9 ore** presso l'IPSS 'Da Vinci' di Cosenza (part time prof.ssa Lepore Angelina) con completamento per **n. 4 ore** presso ITI di Bisignano e **n. 5 ore** presso IIS 'Monaco' di Cosenza; **oppure**

**b. n. 9 ore** presso l'IPSS 'Da Vinci' di Cosenza (part time prof.ssa Lepore Angelina) con completamento per **n. 5 ore** presso IIS 'Monaco' di Cosenza, **n. 2 ore** presso l'IPSIA di Acri (serale) e **n. 2 ore** presso l'ITCG 'Falcone' di Acri

**c. n. 9 ore** presso l'IPSS 'Da Vinci' di Cosenza (part time prof.ssa Lepore Angelina) con completamento per **n. 4 ore** presso l'IIS 'Brutium' di Cosenza e **n. 5 ore** presso IIS 'Monaco' di Cosenza

**d.** qualunque altra soluzione compatibile con le necessità di assistenza dei figli minori.

**Si rappresenta che nulla osta all'assegnazione provvisoria della docente qui rappresentata secondo una delle alternative indicate avendo la stessa espresso nella domanda di assegnazione provvisoria la preferenza sia per Comuni diversi che per spezzoni orario"**



L'ufficio interpellato (AT di Cosenza) ha ritenuto di rigettare il reclamo (**doc. 16**) sull'assunto, **assolutamente ERRATO**, che *'la possibilità di assegnazione provvisoria su spezzoni orari è prerogativa consentita solo al personale in part-time'* (in contraddizione non solo con quanto stabilito dalla contrattazione di categoria, come meglio verrà argomentato, ma finanche con quanto dalla stessa fatto nelle operazioni di assegnazione provvisoria rispetto ad altre classi di concorso, per le quali numerose sono state le assegnazioni provvisorie su spezzoni orario – *cfr.doc. 14 e doc. 28*).

Sicché, si è ritenuto di riscontrare tale comunicazione rappresentando, con pec del 25/08/2022 (**doc. 17**), quanto segue:

“Riscontro la Vostra per rappresentare quanto segue. La possibilità di ottenere spezzoni in fase di assegnazione provvisoria è disciplinata dall'art. 7 comma 10 del CCNI sulla mobilità annuale: ***"Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili"***.

E' evidente, perciò, che quanto asserito dall'Ufficio ("*la possibilità di assegnazione provvisoria su spezzoni orari è prerogativa consentita solo al personale in part-time*") non corrisponde esattamente a quanto previsto dalla citata norma che contempla ESPRESSAMENTE la possibilità di ottenere l'assegnazione provvisoria su *posti dell'organico dell'autonomia* (*rectius*: organico di diritto) **ANCHE SOMMANDO SPEZZONI DIVERSI**, a condizione che vi sia stata la espressa richiesta da parte del docente (la norma disciplina, poi, la ipotesi dell'assegnazione provvisoria su spezzoni per il personale in part time, che è, però, fattispecie ulteriore e diversa da quella di cui si discorre).

Ebbene, la mia assistita, nella **Sezione G2 della domanda di assegnazione provvisoria ha espressamente flegato la casella n. 22** (*il docente chiede posti derivanti dalla somma di spezzoni*).

Stante ciò, poiché la possibilità di ottenere spezzoni è stata espressamente richiesta e gli spezzoni indicati nella nostra precedente comunicazione fanno parte dell'organico dell'autonomia, non vi sono motivi all'accoglimento di quanto richiesta”.



E' seguita, in data 31/08/2022, la seguente ulteriore comunicazione inviata all'AT di Cosenza a mezzo pec (**doc. 20**), sollecitata dalla pubblicazione del primo turno di conferimento incarichi a tempo determinato (**doc. 19**):

"Faccio seguito alla mia ultima comunicazione, trasmessa in data 25 agosto u.s., **alla quale non è stato dato alcun riscontro**, per contestare, NUOVAMENTE, il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria della mia assistita nonostante la disponibilità di posti sulla predetta classe di concorso.

Tanto emerge finanche dalla pubblicazione, in data odierna, delle supplenze conferite sulla ridetta classe di concorso fino al 31/08/2023.

In particolare, dall'elenco allegato al decreto prot. 9734 del 31/08/2022 risulta che sulla cdc B012 sono state conferite le seguenti supplenze:

- **una COE** presso l' IIS S.G. IN FIORE (IPA-IPSSAR-ITI-ITCG) conferita a docente in I fascia delle GPS;

- **spezzone di 9 ore** presso l'IIS 'IPSS-ITAS di Cosenza **con completamento per n. 9** presso l'IPSIA di Rogliano conferita a docente in I fascia delle GPS;

- **spezzone di 9 ore** presso LS-IPSIA-ITAS di Amantea conferito a docente in II fascia GPS

(...)

Si ritiene, pertanto, illegittimo l'operato dell'Ufficio considerato che i predetti posti avrebbero potuto essere coperti mediante il conferimento delle supplenze annuali (e, quindi, attingendo dalle GPS) **SOLO** qualora **fossero residuati all'esito delle operazioni di assegnazione provvisoria**.

Stante ciò, con la presente si reitera quanto precedentemente richiesto e, quindi, l'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria della mia assistita.

In mancanza di positivo e celere riscontro non esiterò a tutelare le ragioni della stessa

Tanto dovevo e cordialmente saluto"

Tale ultima comunicazione si è resa necessaria giustappunto perché in data 31/08/2022 l'AT di Cosenza ha pubblicato l'elenco dei docenti precari (inclusi nelle graduatorie ad esaurimento o nella I - II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze - cd. GPS) che per le varie classi di concorso hanno ottenuto incarichi annuali e/o fino al termine delle attività didattiche (**doc. 19**).

Ebbene, per la cdc B012 gli incarichi a tempo determinato conferiti sono stati i seguenti (*infra* **doc. 19**):



- **una COE (Cattedra Orario Esterna)** presso l' IIS S.G. IN FIORE (IPA-IPSSAR-ITI-ITCG) conferita a docente in **II fascia delle GPS;**
- **spezzone di 9 ore** presso l'IIS 'IPSS-ITAS' di Cosenza **con completamento per n. 9** presso il 'LS-ITE' di Rogliano conferita a docente in **I fascia delle GPS;**
- **spezzone di 8 ore** presso LS-IPSIA-ITI-ITI di Amantea conferito a docente in **II fascia delle GPS.**

Ordunque, avendo interesse la ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria ed essendo incorsa, l'amministrazione scolastica (AT di Cosenza), in plurimi errori ed illegittimità, attesa l'attualità ed irreparabilità del pregiudizio si rende necessaria la presente procedura d'urgenza stante i seguenti

### **Motivi**

#### **VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI E CONTRATTUALI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE**

- **Violazione CCNI sottoscritto il 08/07/2020 e del CIR Calabria del 24/06/2021**
- **Violazione della normativa regolamentare: O.M. n. 112 del 06/05/2022**

La materia delle (utilizzazioni e) assegnazioni provvisorie è disciplinata dal CCNI (**doc. 24**) sottoscritto in data 8 luglio 2020 (per le annualità 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e prorogato, giusta Intesa del 16/06/2022 tra Ministero dell'Istruzione e sindacati – **doc. 24\_a** - anche per l'a.s. 2022/2023).

L'**art. 1 comma 2** del riferito CCNI individua, innanzitutto, **gli obiettivi** che l'amministrazione scolastica DEVE perseguire con le operazioni di (utilizzazione e) assegnazione provvisoria:

*"2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto istruzione e ricerca è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego*



*qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati".*

All'art. 3 del medesimo contratto vengono individuati i criteri per la determinazione delle disponibilità da destinare alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, stabilendosi che la contrattazione integrativa regionale, a cui è delegata la materia (cfr. doc. 25), dovrà, a tal fine, tener conto oltre che dei **'posti dell'organico dell'autonomia'** (ossia, posti nell'organico di diritto e posti di potenziamento), dei **'posti dell'adeguamento del medesimo alle situazioni di fatto'** (ossia, posti dell'organico di fatto) e di quelli **'in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010'**, anche 'delle ore comunque residue nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto'; si ribadisce, altresì, che **"nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali".**

L'art. 7 del CCNI disciplina, specificamente, l'istituto delle assegnazioni provvisorie:

*"1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi:*

*- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;*





- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

- ricongiungimento al genitore.

(...)

2. Può partecipare all'assegnazione provvisoria, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente (...)

3. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado indicando il codice puntuale delle scuole e/o un codice sintetico (comune, distretto, provincia).

(...)

8. All'istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie (...) il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente e/o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto sub-comunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di ricongiungimento. L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria, anche in caso di comuni ove vi sia una sola istituzione scolastica, qualora si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. In caso di mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento la domanda non è annullata, ma l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

L'assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;

- l'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;

- le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

10. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni



***diversi compatibili. Per il personale in part time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.***

14. (...)

*Hanno la priorità i beneficiari della precedenza di cui al punto IV lettera g), lettera l) e lettera m) del successivo articolo 8"*

All'art. 9 è invece stabilito che "1. Tutte le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione intra e interprovinciale o per altra classe di concorso o per altro posto o gradi di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. di riferimento nel triennio di vigenza (...) 5. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 1".

I Docenti interessati ad ottenere l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023 hanno potuto/dovuto inoltrare la relativa domanda, attraverso il portale del Ministero dell'Istruzione, **dal 20 giugno 2022 e fino al 4 luglio 2022**, così come previsto nella Nota Ministeriale prot. 23439 del 17/06/2022 (doc. 8); invece, le funzioni per l'inoltro delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato (cd. supplenze) sono rimaste disponibili dal **2 agosto 2022 al 16 agosto 2022** (cfr. Avviso MI prot. 28656 del 01/08/2022 – doc. 12).

Rispetto a queste ultime, con **Ordinanza n. 112 del 06/05/2022 (doc. 27)** il Ministero dell'Istruzione ha previsto che *"Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui **NON** sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, **si provvede ai sensi del presente articolo**"* (cfr. art. 2 OM 112/2022 – doc. 27).

Ebbene, tenuto conto della richiamata normativa contrattuale e regolamentare, della riferita sequenza cronologica e temporale delle operazioni di assegnazione provvisoria e di conferimento degli incarichi a tempo determinato, degli obiettivi perseguiti attraverso



le operazioni di assegnazione provvisoria; dunque, da tutto ciò, si ricava un dato incontestabile: le domande di assegnazione provvisoria (che per l'a.s. 2022/2023 si sono potute presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022 e che per PRIMA sono state valutate) avrebbero dovuto essere soddisfatte (anche considerando eventuali spezzoni disponibili, ove richiesti dal docente) **PRIORITARIAMENTE** rispetto alle domande di supplenza (presentate, per l'a.s. 2022/2023, dal 2 al 16 agosto 2022 e, quindi, valutate SUCCESSIVAMENTE a quelle della mobilità annuale!!!) e tanto nell'ottica del soddisfacimento dei principi della 'CONTINUITA' DIDATTICA', della 'VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI' nonché delle 'ESIGENZE E DISPONIBILITA' DEI DOCENTI' (cfr. artt. 1 - 3 - 7 CCNI sulla mobilità annuale).

Del resto, il richiamato art. 2 della OM 112/2022 **ha espressamente subordinato** la possibilità del conferimento di contratti a tempo determinato ai soli casi in cui NON sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche

Nella fattispecie in trattazione l'amministrazione resistente, contravvenendo alle succitate norme contrattuali e regolamentari ed in spregio al principio della continuità didattica, della valorizzazione delle competenze professionali nonché del soddisfacimento delle esigenze del docente, ha ritenuto di NON accogliere la domanda di assegnazione provvisoria della ricorrente nonostante la presenza sulla classe di concorso B012 **sia di posti** (*rectius*: cattedre di 18 ore) dell'autonomia rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di mobilità e di accantonamento per le immissioni in ruolo **sia di 'spezzoni diversi compatibili'** perché utilmente abbinabili (pure espressamente richiesti dalla docente Minisci nella propria domanda - *cfr. casella 22 della domanda di assegnazione provvisoria - infra doc. 4*); ha ritenuto, invece - e però **illegittimamente ed arbitrariamente ed immotivatamente** - di utilizzare gli uni e gli altri per il conferimento di incarichi a tempo determinato (nonché, di lasciare molti spezzoni orario utilmente abbinabili alla gestione dei singoli DS), con grave nocumento e pregiudizio per la odierna ricorrente, la quale - stante le allegate



esigenze di ricongiungimento al coniuge ed ai figli minori e, quindi di accudimento di questi ultimi (di anni 3 e di anni 6) – si vede costretta a proporre il presente ricorso di urgenza, di cui ricorrono sicuramente i requisiti *del fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

## SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CHIESTO

### PROVVEDIMENTO D'URGENZA:

#### *IL FUMUS BONI IURIS ED IL PERICULUM IN MORA*

##### *A)*

Quanto al *fumus boni iuris* è *ictu oculi* eclatantemente sussistente, in virtù dei suarticolati motivi di per sé sufficienti a fondare il convincimento di questo Giudice sulla sicura ed inequivocabile e determinante fondatezza, nel merito, delle istanze avanzate.

Infatti, quanto argomentato vale di per sé a dimostrare ampiamente la sussistenza di un elevato grado di probabilità (*rectius*: certezza!) che il ricorso sia accolto nella successiva (**seppur solo eventuale**) fase di merito, nella quale verrà chiesto - previa disapplicazione degli atti dell'Amministrazione resistente richiamati nel presente atto, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi nella parte in cui non riconoscono alla ricorrente l'assegnazione provvisoria nella provincia di Cosenza (e/o comunque hanno disposto in senso ostativo al soddisfacimento di tale domanda) – la conferma dell'adottando provvedimento cautelare.

Insomma, il *fumus* è in *re ipsa*, essendo senz'altro ravvisabile nei motivi innanzi espressi e che rendono il ricorso ammissibile e fondato nel merito: la ricorrente ha sicuramente diritto, per l'anno scolastico 2022/2023, e conformemente alla preferenze espresse nella relativa domanda, all'assegnazione provvisoria nella provincia di Cosenza, su uno dei posti disponibili e/o spezzoni orario conferiti con contratti di lavoro a tempo determinato nonché su altri posti e/o spezzoni dell'organico dell'autonomia (risultanti, giustappunto, dall'organico di diritto pubblicato in data 27/04/2022 – **doc. 5**, e rimasti disponibili dopo le operazioni di mobilità pubblicate il 17/05/2022 – **doc. 7**).

In particolare, dal raffronto fra le disponibilità di posti/cattedre e/o spezzoni sulla classe B012 nell'organico di diritto (**doc. 5**) e gli esiti della mobilità 2022/2023 (**doc. 7**), risultano le seguenti disponibilità (**di posti e spezzoni**) sulla ridetta classe di concorso, che avrebbero dovuto essere conferite con le operazioni di assegnazione provvisoria (giusta art. 7 comma 10 CCNI per



le assegnazioni provvisorie: ***Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili***, giammai utilizzate per il conferimento di incarichi a tempo determinato (giusta art. 2 OM 112/2022: *“nei casi in cui **NON** sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche, ..., si provvede ai sensi del presente articolo*);

- **n. 8 ore residue** presso LS-IPSIA -ITI - ITC di Amantea (cfr. pag. 5 organico di diritto);
- **n. 4 ore residue** presso “ITI-LS” di Bisignano (cfr. pag. 7 organico di diritto);
- **n. 2 ore residue** presso “ITCG-IPA-ITI” di Diamante (cfr. pag. 18 organico di diritto);
- **n. 2 ore residue** presso “LS-ITCG” di Castrolibero (cfr. pag. 36 organico di diritto);
- **n. 9 ore cedute da IPSS-ITAS’ NITTI di Cosenza CEDUTE a IPA-IPSSAR San Giovanni in Fiore** (cfr. pag. 39 organico di diritto);
- **n. 3 ore residue** presso “LS-IPSC\_IPSIA-ITI” di Cariatì (cfr. pag. 64 organico di diritto);
- **n. 4 ore residue** presso Polo Tecnico ‘Brutium’ di Cosenza (cfr. pag. 66 organico di diritto);
- **n. 3 ore residue** presso “ITCG-IPSIA’ Pizzini di Paola (cfr. pag. 71 organico di diritto);
- **n. 9 ore** presso IPA-IPSSAR di San Giovanni in Fiore che completa con n. 9 ore cedute da IPSS-ITAS NITTI di Cosenza cfr. pag. 84 organico di diritto);
- **n. 2 ore residue** presso il serale dell’IPSIA di Aciri (cfr. pag.143 organico di diritto);
- **n. 1 ora residua** presso il serale dell’IPSIA di Trebisacce (cfr. pag.144 organico di diritto);
- **n. 2 ore residue** presso l’ITCGT di Aciri (cfr. pag.170 organico di diritto);



- **n. 5 ore residue** presso il Monaco di Cosenza (cfr. pag. 183 organico di diritto);
- **n. 1 ora residua** presso il carcere di Castrovillari (cfr. pag.188 organico di diritto).

Di tali disponibilità, quelle evidenziate sono state conferite, come innanzi detto, a docenti inclusi nelle GPS con incarichi a tempo determinato (cfr. **doc. 19**), ossia:

- **la COE (Cattedra Orario Esterna)** presso l'IIS S.G. IN FIORE (IPA-IPSSAR) conferita a docente in II fascia delle GPS;
- **lo spezzone di 8 ore** presso LS-IPSIA-ITI-ITI di Amantea conferito a docente in II fascia GPS,

#### **NONCHE'**

- **lo spezzone di 9 ore** presso l'IPSS-ITAS' Nitti - Da Vinci di Cosenza **con completamento per n. 9** presso il 'LS-ITE' di Rogliano conferita a docente in I fascia delle GPS (**spezzoni che non compaiono, comunque, nell'organico di diritto**).

L'amministrazione scolastica (AT di Cosenza) non solo ha ritenuto, illegittimamente, di utilizzare i predetti posti e spezzoni per il conferimento di incarichi a tempo determinato (**in violazione, per l'appunto, delle richiamate norme contrattuali e regolamentare**), ma ha consentito che tutti gli altri spezzoni sulla cdc B012 presenti nell'organico di diritto (per come indicati precedentemente) e residuati - **CHE AVREBBERO POTUTO/DOVUTO ESSERE UTILIZZATI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE (giusta art. 3 ed art. 7 comma 10 CCNI) siccome utilmente abbinabili sì da soddisfare le 'ESIGENZE DEI DOCENTI' (giusta art. 3 CCNI) -** venissero 'lasciati' nella disponibilità dei Dirigenti Scolastici per essere conferiti, **in eccedenza, a docenti già con cattedra completa** (di 18 ore settimanali).

Del resto, con le varie comunicazioni inviate all'Ufficio Scolastico di Cosenza sono state prospettate le seguenti soluzioni, che tenevano conto proprio della disponibilità dei riferiti spezzoni utilmente utilizzabili per il soddisfacimento della domanda della ricorrente:

- **n. 9 ore** presso l'IPSS 'Nitti-Da Vinci' di Cosenza (part time prof.ssa Lepore Angelina) con completamento per **n. 4 ore** presso ITI di Bisignano e **n. 5 ore** presso IIS 'Monaco' di Cosenza;
- **- n. 9 ore** presso l'IPSS 'Nitti-Da Vinci' di Cosenza (part time prof.ssa Lepore Angelina) con completamento per **n. 5 ore** presso IIS



- 'Monaco' di Cosenza, **n. 2 ore** presso l'IPSIA di Acri (serale) e **n. 2 ore** presso l'ITCG 'Falcone' di Acri
- **n. 9 ore** presso l'IPSS 'Da Vinci' di Cosenza (part time prof.ssa Lepore Angelina) con completamento per **n. 4 ore** presso l'IIS 'Brutium' di Cosenza e **n. 5 ore** presso IIS 'Monaco' di Cosenza;

Soluzioni a cui bisogna aggiungere quelle di cui agli incarichi di supplenza conferiti dall'AT di Cosenza, ossia:

- **COE (Cattedra Orario Esterna)** presso l'IIS S.G. IN FIORE (IPA-IPSSAR)
- **lo spezzone di 9 ore** presso l'IPSS-ITAS' Nitti - Da Vinci di Cosenza **con completamento per n. 9** presso il 'LS-ITE' di Rogliano;
- **lo spezzone di 8 ore** presso LS-IPSIA-ITI-ITI di Amantea **(agevolmente completabile con gli altri spezzoni disponibili)**

Occorre evidenziare che la COE dell'IIS di San Giovanni in Fiore è costituita da n. 9 ore presso tale Istituzione scolastica e n. 9 ore presso l'IPSS-ITAS **Nitti-Da Vinci** di Cosenza; lo spezzone di 9 ore presso il LS-ITE di Rogliano completa con 9 ore presso l'IPSS-ITAS **Nitti-da Vinci** di Cosenza.

**Ebbene, la ricorrente, nell'a.s. 2021/2022 ha prestato servizio in assegnazione provvisoria proprio presso il 'Nitti' di Cosenza (doc. 1\_a);** è evidente, perciò, che ove una delle due riferite soluzioni fosse stata conferita alla docente Minisci sarebbe stato soddisfatto anche l'obiettivo della **CONTINUITA' DIDATTICA** di cui all'art. 3 del CCNI (cui l'amministrazione deve per l'appunto tendere con le operazioni di assegnazione provvisoria) nonché quello della **VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI** (di cui al medesimo art. 3 CCNI), considerato che la ricorrente (passata di ruolo nell'a.s. 2017/2018) ha iniziato a lavorare con incarichi a tempo determinato nell'a.s. 2003/2004 (*cfr. doc. 2*), sicché vanta una **una esperienza lavorativa di circa 20 anni!!!**

\*\*\*



Quanto finora detto rende pure evidente, ed incontestabile, l'interesse ad agire della odierna ricorrente perché - fermi gli esiti dell'accesso agli atti sui titoli di precedenza allegati dai n. 4 docenti che la precedono nella graduatoria delle assegnazioni provvisorie, a cui l'Ufficio Scolastico di Cosenza ad oggi non ha inteso dare riscontro - *cfr.* doc. 10 - 15 - le disponibilità di posti e spezzoni sulla cdc B012, residue dopo le operazioni di mobilità e di accontamento dei posti per le immissioni in ruolo, sono tali da poter soddisfare la domanda di assegnazione provvisoria sia della odierna ricorrente che delle altre 4 docenti che la precedono in graduatoria (di cui una ha ottenuto finanche l'assegnazione provvisoria sul sostegno - *cfr.* doc. 14).

## B)

Concorre, altresì, il requisito del *periculum in mora* posto che alla ricorrente, nonostante le reiterate richieste fatte all'Ufficio Scolastico di Cosenza, non è stato riconosciuto il ridetto diritto all'assegnazione provvisoria nella provincia di Cosenza.

Il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023 risulta incompatibile con la tutela del diritto azionato tramite giudizio ordinario; quest'ultimo, infatti, esporrebbe la ricorrente al pericolo, grave ed irreparabile, di vedersi precluso il soddisfacimento della **legittima aspirazione - per il corrente anno scolastico - all'assegnazione provvisoria nella provincia di Cosenza** (per il soddisfacimento delle proprie esigenze, pure costituzionalmente rilevanti: **ricongiungimento col coniuge e con i figli minori**) in quanto i tempi della tutela ordinaria sono tali che l'esito del giudizio arriverebbe sicuramente ad anno scolastico concluso, con conseguente vanificazione dell'azione e, quindi, produzione di un danno (in parte già verificatosi, stante l'avvio dell'anno scolastico) non ristorabile per equivalente siccome lesivo di posizioni costituzionalmente rilevanti quale giustappunto quello al ricongiungimento col coniuge e, soprattutto, con i figli





**minori:** la distanza (di oltre 160 Km – cfr. Google Maps – doc. 29) tra il Comune di Acri dove risiede con la propria famiglia (doc. 21 – 22) e la sede della Scuola ove presta servizio (Chiaravalle Centrale), **con un tempo di percorrenza di circa 2 ore e 30 minuti circa (doc. 29)**, pone dei concreti ed oggettivi ostacoli ed impedimenti alla docente, di fatto impossibilitata a provvedere alle necessità ed incombenze giornaliere di cura ed assistenza ed accudimento dei figli minori (di cui il secondogenito è di appena 3 anni, e necessita, ancor di più, della presenza giornaliera della madre; tanto più che il padre, per motivi di lavoro, è spesso fuori sede – doc. 30).

**Sotto questo profilo viene in rilievo, pertanto, l'interesse alla tutela dell'equilibrio psico-fisico dei figli minori, il cui sacrificio, per gli evidenti ed immediati riflessi che ne conseguirebbero, non** risulterebbe suscettibile di ristoro economico successivo; insomma, DEVE ritenersi sussistente il *periculum in mora* attesa la indubbia rilevanza costituzionale dell'interesse della ricorrente alla continuità affettiva e di promuovimento del benessere psico-fisico dei figli minori: *“Per quanto riguarda l'elemento del periculum in mora, osserva il Tribunale che anche tale ulteriori indefettibile presupposto sussiste. Infatti la ricorrente, residente a Lecce, madre di due minori, ha dedotto i pregiudizi personali e familiari determinati dall'assegnazione presso un istituto scolastico sito in Emilia Romagna, a 900 chilometri di distanza, i quali peraltro sono proprio i pregiudizi che la normativa sull'assegnazione provvisoria mira ad evitare.* Nel caso di specie, è evidente che l'attesa dell'esito dell'ordinario giudizio di merito finirebbe per vanificare lo scopo della norma, di fatto impedendo alla ricorrente di godere dell'assegnazione provvisoria nell'anno scolastico in corso. La sussistenza sia del requisito del *periculum in mora* che del *fumus boni iuris*, nei termini sopra specificati, impone pertanto l'accoglimento del ricorso cautelare” (Tribunale di Bologna, Ordinanza cron. 7078/2019 del 21/10/2019 – cfr. doc. 31); ed ancora: *“Parimenti, sussiste il requisito del*



*periculum in mora. E' invero innegabile che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 700 Km dal proprio luogo di residenza incida negativamente sulla vita personale e di relazione della ricorrente, peraltro madre di un minore, con gravi ripercussioni soprattutto in termini di repentino sconvolgimento dei delicati equilibri familiari e genitoriali. Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogativa e diritti costituzionalmente tutelabili, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, sono adeguatamente evitabili solo con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato, verosimilmente sussistente, durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria. Va infatti evidenziato, come alla stregua delle allegazioni della ricorrente relative alla situazione personale e familiare (distanza chilometrica di residenza on conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale, sullo stile di vita), sia possibile richiamare la giurisprudenza che ha evidenziato come 'la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del 'periculum in mora' (Tribunale di Civitavecchia, 10/01/2008) ed altresì che 'in caso di trasferimento, sussiste il 'periculum in mora', necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, quanto dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente (Tribunale di Roma 26/01/2000). Pertanto, l'art. 700 consente al giudice, nei casi di urgenza, di adottare provvedimenti che appaiono secondo la circostanza più idonei ad assicurare*



***gli effetti della decisione di merito" (Tribunale di Napoli, Ordinanza cron. 8280/2017 del 24/02/2017 – cfr. doc. 32).***

Insomma, le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all'accertamento delle giuste ragioni dedotte dalla ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni della prof.ssa Minisci.

Infatti, le assegnazioni provvisorie vengono fatte ogni anno, per ogni anno scolastico; pertanto, all'esito di un eventuale giudizio ordinario la ricorrente NON potrà mai più ottenere la legittima assegnazione provvisoria per l'a.s. 2022/2023 e ciò perché l'esito del giudizio ordinario giungerebbe, quasi certamente, ad anno scolastico concluso.

Ed allora, ove, in ipotesi meramente teoretica, l'or qui reclamato provvedimento d'urgenza fosse ingiustamente negato (magari per una, non auspicabile siccome anacronistica, lettura esasperatamente di stretta esegesi dell'art. 700 cpc), la successiva sentenza (di indubitabile accoglimento del ricorso) risulterà innegabilmente *inutiliter data*, per impossibilità di concreta attuazione del diritto azionato.

E' innegabile, perciò, la indispensabilità dell'accelerazione ed anticipazione della tutela giudiziaria, in quanto - considerato il diritto azionato ed il rapporto cui lo stesso inerisce (temporalmente limitato, siccome con scadenza al 31 agosto 2023) - è solo per questa via che è possibile conseguire anziché una vuota tutela solo formale (quale sarebbe, per l'appunto, quella affidata ad un giudizio a tempi intollerabilmente troppo lunghi), una tutela effettiva e sostanziale.

Opinare diversamente, consentire, cioè, una postergazione della tutela della posizione azionata, significherebbe attuare, aberrantemente, una inevitabile vulnerazione della logica giuridica, consentire una indubitabile lesione del diritto di difesa, di difficile giustificazione ai sensi dell'art. 3 e 24 Cost.

Nessuno, neanche il Giudice, certamente può volere una siffatta conclusione!

Insomma *'il mantenimento fino alla conclusione delle attività didattiche del provvedimento impugnato inciderebbe in modo rilevante sulla prestazione lavorativa (della ricorrente) con effetti che non sono ristorabili adeguatamente ove rimessi alla definizione di un giudizio di merito notoriamente insuscettibile di poter pervenire in tempi accelerati per assicurare una tutela effettiva....La tutela cautelare ha ragione d'essere in un attuale o prossimo concreto pericolo, anche per i soli effetti di un atto già compiuto, per cui la grave incidenza sull'impegno lavorativo può essere anche*



*apprezzata diversamente nel fluire del tempo purché attuale'* (Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Lavoro - Ordinanza collegiale n. cron. 2568 del 02/02/2016 - RG 4904/2015); il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria "da luogo *ad una situazione da tutelare in via di urgenza atteso che l'anno scolastico è già cominciato, e che la situazione pregiudizievole lamentata troverà applicazione per il corrente anno scolastico, cosicché il pregiudizio che ne conseguirebbe al docente potrebbe risultare concreto e irreparabile nel tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria. Pertanto, si rende opportuna la tutela cautelare della situazione soggettiva perfetta facente capo al ricorrente, al fine di non pregiudicare l'utilità dell'esito del giudizio* (Tribunale di Nuoro, - Sez. Lavoro, Ordinanza ex art. 700 cpc del 06/12/2002).

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art. 700 c.p.c. per evitare il prodursi di un evento lesivo a danno della ricorrente (che involge, prioritariamente, il diritto costituzionalmente rilevante al ricongiungimento con il coniuge e con i figli minori ed alla cura ed accudimento di questi ultimi) e ciò anche in considerazione del fatto che le conseguenze pregiudizievoli dell'illegittimo ed arbitrario provvedimento di diniego dell'assegnazione provvisoria si sta già producendo stante l'avvenuto avvio dell'anno scolastico.

Insomma, è di tutta evidenza, nel caso di specie, la sussistenza del *periculum in mora* e l'urgenza della concessione del chiesto provvedimento cautelare.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa

Chiede

che questo Giudice fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti ai sensi degli artt. 669-bis e ss. c.p.c. affinché, respinta ogni avversa deduzione, difesa ed eccezione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI



Accertata e riconosciuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 cpc, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

- Previo accertamento e riconoscimento della illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente nonché previa sospensione/disapplicazione degli atti e provvedimenti richiamati nel presente ricorso (in particolare, il provvedimento dell'AT di Cosenza **prot. n. 9292 del 18 agosto 2022 - doc. 14 - limitatamente all'esito delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la cdc B012**; il provvedimento dell'AT di Cosenza **prot. 9734 del 31/08/2022, limitatamente al conferimento di incarichi a TD sulla cdc B012 - doc. 19**), nonché di ogni atto presupposto, conseguenziale, connesso e/o che sia stata emanato (sebbene non direttamente conosciuto) e/o dovesse essere emanato nelle more dell'instaurando giudizio, con cui l'Amministrazione scolastica ha negato l'assegnazione provvisoria alla ricorrente per come dalla stessa richiesto e/o che ha comunque inciso negativamente sull'accoglimento di detta domanda (come l'aver consentito il conferimento a docenti di ruolo degli spezzoni sulla B012 risultanti dall'organico di diritto come ore eccedenti rispetto all'orario normale di 18 ore settimanali), **RICONOSCERE** il diritto della ricorrente ad ottenere per l'a.s. 2022/2023 l'assegnazione provvisoria per come richiesto con la relativa domanda presentata nei termini (**doc. 4**)
- **Conseguentemente**, ordinare all'Amministrazione resistente, in applicazione dei principi e criteri tutti richiamati nel presente ricorso (fra cui, soddisfacimento delle domande di assegnazione provvisoria **con priorità** rispetto al conferimento di incarichi a tempo determinato; utilizzazione per le operazioni di assegnazione provvisoria anche degli spezzoni orario, compresi quelli pari o inferiori a 6 ore; perseguimento dell'obiettivo della continuità didattica e della valorizzazione delle competenze professionali ), di conferire per l'a.s. 2022/2023 alla ricorrente l'assegnazione provvisoria nella provincia di Cosenza su uno dei **posti/cattedra e/o sommando spezzoni orario (anche pari o inferiori a 6 ore)** residuati dopo le operazioni di mobilità (eventualmente secondo le soluzioni di cui alle pagg. 15 - 16 del presente ricorso o, comunque,



adottando una soluzione che tenga conto delle esigenze della ricorrente rispetto alla necessità di ricongiungimento/accudimento dei figli minori).

- IN OGNI CASO (TENUTO CONTO DEL CONTENUTO SOSTANZIALE DELLA PRETESA, DESUMIBILE DALLA SITUAZIONE DEDOTTA, E DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO IN CONCRETO) adottare tutti quei provvedimenti che - in applicazione dei principi richiamati nel presente ricorso - verranno ritenuti idonei per la tutela anticipatoria e conservativa della ricorrente, con le conseguenziali statuizioni ordinatorie nei confronti dell'Amministrazione intimata.
- Vittoria di spese e compensi professionali di causa, **con distrazione**

**In via istruttoria:**

- ordinare all'Amministrazione resistente (AT di Cosenza), ex art. 210 cpc, la esibizione e produzione dei titoli di precedenza allegati dalle docenti in posizione peggiore, rispetto alla ricorrente, nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie interprovinciali cdc B012 allegata al decreto dell'AT di Cosenza prot. 8193 del 29/07/2022 - **doc. 11**), pure formalmente richiesti (**doc. 10 - 15**).
- ove occorrer possa, si chiede che venga sentito come informatore il sig. VITRITI Gaetano, marito della ricorrente, relativamente alle circostanze dallo stesso autocertificate nel documento allegato al n. 30.

**NEL MERITO**

**(seppur solo eventuale, giusta art. 669-octies cpc)**

Ritenuta la fondatezza delle ragioni vantate dalla ricorrente, confermare l'adottando provvedimento cautelare per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente ricorso da intendersi in questa sede integralmente riproposti; con risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente al mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

\*\*\*

**ISTANZA AUTORIZZAZIONE PER NOTIFICA**



## AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Stante l'elevato numero di potenziali controinteressati, **non tutti individuabili agevolmente** (*cfr, in particolare, i docenti di ruolo sulla cdc B012 che hanno ottenuto dai rispettivi Dirigenti Scolastici spezzoni orario aggiuntivi, siccome disponibili nell'organico di diritto, all'orario ordinario*), che renderebbe la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie particolarmente gravosa, **nonché incompatibile con le esigenze di celerità del procedimento cautelare**, si chiede, OVE OCCORRER POSSA, che venga autorizzata anche la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza nei siti internet del Ministero dell'Istruzione nonché dell'AT di Cosenza.

### Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Contratto di immissione in ruolo;
  - a. Sede servizio assegnazione provvisoria a.s. 2021\_2022;
- 2) Decreto ricostruzione carriera;
- 3) Domanda trasferimento a.s. 2022\_2023;
  - a. Mail del 17\_05\_2022 mancato accoglimento domanda trasferimento;
- 4) Domanda assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2022\_2023;
- 5) AT\_CS Prot. 4463 del 27\_04\_2022\_Organico di diritto
- 6) AT\_CS Prot. 4953 11\_05\_2022\_Disponibilità cattedre prima dei movimenti II grado;
- 7) AT\_CS Prot. 5149 del 17\_05\_2022\_Esiti mobilità;
- 8) Nota MI n. 23439 del 17\_06\_2022\_Apertura funzioni domande ass. provvisorie;
- 9) AT di CS\_Prot. 7823 del 21\_07\_2022\_Graduatorie provvisorie ass provvisorie;
- 10) Reclamo del 22\_07\_2022;
- 11) AT di CS Prot. 8193 del 29\_07\_2022\_Graduatorie definitive ass provvisorie;
- 12) Avviso 28656 del 01\_08\_2022\_Apertura funzioni istanze supplenze;
- 13) AT\_CS Prot. 8789 del 10\_08\_2022\_Disponibilità per assegnazioni provvisorie;



- 14) AT di Cosenza Prot. 9292 del 18\_08\_2022\_Esiti assegnazioni provvisorie interprovinciali;  
a. AT\_CS\_Prot. 9148 del 16\_08\_2022\_Esiti assegnazioni provv. provinciali;
- 15) Reclamo del 23\_08\_2022\_Esiti mobilità annuale\_Istanza di accesso ex legge 241\_1990.
- 16) Riscontro a reclamo;
- 17) Risposta del 25\_8\_22;
- 18) AT di CS Prot. 9721 del 31\_08\_2022 Disponibilità posti per incarichi TD;
- 19) AT di CS\_Prot. 9734 del 31\_08\_2022 Pubblicazione nomine TD\_primo turno;
- 20) Pec del 31\_8\_22;
- 21) Certificato di famiglia ricorrente;
- 22) Certificato di Residenza ricorrente;
- 23) CCNI Scuola del 27\_01\_2022;
- 24) CCNI Scuola\_Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie del 08\_07\_2020;  
a. Intesa MI e sindacati del 16\_6\_2022 proroga CCNI assegnazioni provvisorie;
- 25) CIR Calabria 2021\_2022;
- 26) Nota MI 28597 del 29\_07\_2022;
- 27) Ordinanza MI n. 112 del 06\_05\_2022;
- 28) AT\_CS\_9373 del 22\_08\_2022.Spezzoni per assegnazioni provvisorie;
- 29) Distanza chilometrica Acri\_Chiaravalle Centrale;
- 30) Autocertificazione attività lavorativa Viteritti Gaetano;
- 31) Tribunale di Bologna - Sez. Lavoro\_Ordinanza 7078\_2019;
- 32) Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro\_Ordinanza 8280\_2017.

Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato.

Acri (CS), 12 settembre 2022

**Avv. SERGIO ALGIERI**

